

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2.**

**Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come definiti dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e i casi di esclusione del medesimo.

**Art. 2  
(Titolarità del diritto di accesso)**

1. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. L'accesso è inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acquisizione diretta dei documenti ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 19/2007.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Règlement régional n° 2 du 28 février 2008,**

**portant nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

**CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Art. 1<sup>er</sup>  
(Objet)**

1. Le présent règlement fixe les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs, et des cas d'exclusion y afférents.

**Art. 2  
(Titularité du droit d'accès)**

1. Le droit d'accès peut être exercé par tous les sujets privés – y compris ceux faisant valoir des intérêts publics ou diffus – qui ont un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l'accès est demandé.
2. Les administrations publiques peuvent également exercer le droit d'accès aux actes dont la connaissance leur est nécessaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas en cas d'obtention directe des documents au sens de l'art. 37 de la LR n° 19/2007.

CAPO II  
PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 3  
(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, rivolta alla struttura regionale competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente, di seguito denominata struttura competente.
2. Il richiedente deve:
  - a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
  - b) specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
  - c) far constare la propria identità e, qualora presenti la richiesta per conto di terzi, i propri poteri rappresentativi, indicando le generalità dell'interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:
  - a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;
  - b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.
4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, redige sintetico verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.

Art. 4  
(Accesso formale)

1. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:
  - a) sussista oggettiva difficoltà di reperimento del documento;
  - b) sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilità del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;
  - c) risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura compe-

CHAPITRE II  
PROCÉDURE D'ACCÈS

Art. 3  
(Demandes informelles)

1. Le droit d'accès s'exerce de manière informelle par une demande motivée, écrite ou orale, adressée à la structure régionale qui a élaboré ou détient le document, ci-après dénommée « structure compétente ».
2. Le demandeur doit :
  - a) Indiquer les références du document faisant l'objet de sa demande ou les éléments qui en permettent l'identification ;
  - b) Signaler l'intérêt lié à l'objet de sa demande ;
  - c) Préciser son identité et, au cas où il présenterait la demande pour le compte de tiers, ses pouvoirs de représentation et l'identité de l'intéressé.
3. La demande est examinée immédiatement et sans formalité et, en fonction de son contenu, il lui est répondu comme suit :
  - a) Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;
  - b) Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.
4. Le responsable de la procédure, défini au sens de l'art. 8 de la LR n° 19/2007, rédige un procès-verbal synthétique des résultats de la procédure visée au présent article.

Art. 4  
(Demandes formelles)

1. Le demandeur est invité à présenter une demande formelle à la structure compétente au cas où il aurait été impossible d'accueillir sans délai sa demande informelle, et notamment dans les cas suivants :
  - a) Lorsqu'il existe une difficulté objective de localisation du document ;
  - b) Lorsqu'il existe des doutes quant à son identité, à ses pouvoirs de représentation, à l'existence de l'intérêt lié à l'objet de la demande, à l'accessibilité du document ou à l'exigence de protéger le secret de la vie privée de tierces personnes ;
  - c) Lorsqu'il existe d'autres intéressés, identifiés ou pouvant l'être facilement sur la base de la nature du document requis et dont le droit au secret de la vie privée ne serait pas respecté en cas d'exercice du droit d'accès au document en cause.
2. Le demandeur peut toujours présenter une demande formelle, même en dehors des cas indiqués au premier alinéa du présent article. Lorsqu'une demande formelle est

tente è tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.

Art. 5

*(Presentazione della richiesta di accesso formale)*

1. La richiesta di accesso formale è indirizzata alla struttura competente.
2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta è indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
3. Ove la richiesta sia presentata ad una struttura diversa rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione al richiedente.
4. Nella richiesta devono essere riportati:
  - a) le generalità del richiedente e dell'interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi;
  - b) l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;
  - c) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;
  - d) l'interesse di cui si è portatori;
  - e) la sottoscrizione.
5. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l'identificazione dei documenti richiesti.
6. La richiesta, sottoscritta in conformità all'articolo 35 della l.r. 19/2007, può pervenire alla struttura competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

Art. 6

*(Notifica ai controinteressati)*

1. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

présentée, la structure compétente est tenue de délivrer un reçu, sur demande.

Art. 5

*(Présentation des demandes formelles)*

1. Les demandes formelles d'accès aux documents administratifs sont adressées à la structure compétente.
2. Dans le cas où la structure compétente ne serait pas facilement identifiable par le demandeur, celui-ci adresse sa demande au dirigeant de la structure chargée des rapports avec le public prévue par l'art. 9 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.
3. Lorsqu'une demande est présentée à une structure autre que la structure auprès de laquelle doit être exercé le droit d'accès, la première achemine sans délai la demande en cause vers la structure compétente et en informe le demandeur.
4. Toute demande doit contenir les éléments suivants :
  - a) Les nom et prénom du demandeur et de l'intéressé, s'il ne s'agit pas de la même personne, et, si nécessaire, ses adresse et numéro de téléphone ou de télécopieur, ainsi que ses pouvoirs de représentation, lorsque la demande est présentée pour le compte de tiers ;
  - b) Les références qui permettent d'identifier le document faisant l'objet de la demande ;
  - c) L'indication expresse de la nécessité que la copie délivrée soit revêtue d'un timbre fiscal ;
  - d) L'intérêt dont le demandeur est porteur ;
  - e) La signature du demandeur.
5. Une demande peut concerner plus d'un document. En tout état de cause, les demandes doivent être formulées de façon à permettre à la structure compétente d'identifier les documents requis.
6. Les demandes, signées conformément aux dispositions de l'art. 35 de la LR n° 19/2007, peuvent parvenir à la structure compétente par la voie postale, par télécopie ou par la voie électronique, lorsque cela est possible et que la provenance de la demande en cause et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

Art. 6

*(Notification aux autres intéressés)*

1. La structure à laquelle est adressée une demande d'accès est tenue d'en informer les autres intéressés, identifiés compte tenu, entre autres, des actes liés au document requis. La communication en cause peut être également effectuée par la voie électronique, lorsque cela est possible et que la provenance de ladite communication et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

Art. 7  
(Accoglimento della richiesta)

1. L'accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:
  - a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;
  - b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.
2. L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui all'articolo 41 della l.r. 19/2007 e al capo III del presente regolamento.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta la struttura competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Art. 8  
(Esame dei documenti)

1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dalla struttura competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso.
2. L'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente può prendere appunti e tra-

2. Dans les dix jours qui suivent la réception de la communication visée au premier alinéa du présent article, les autres intéressés peuvent présenter à la structure compétente une opposition motivée à la demande d'accès en cause. Tout éventuel refus d'accueillir ladite opposition doit être motivé dans l'acte accueillant la demande d'accès et communiqué aux autres intéressés.

Art. 7  
(Accueil des demandes)

1. En fonction du contenu de la demande présentée, il lui est répondu comme suit :
  - a) Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;
  - b) Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.
2. L'acte y afférent indique le bureau compétent aux fins de la consultation du document demandé ou de la délivrance d'une copie de celui-ci.
3. L'accueil d'une demande vaut autorisation d'exercer le droit d'accès également à l'égard des documents mentionnés dans le document faisant l'objet de la demande et appartenant à la même procédure, et ce, sans préjudice des cas d'exclusion et des limitations visés à l'art. 41 de la LR n° 19/2007 et au chapitre III du présent règlement.
4. La procédure d'accès doit se conclure dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande à la structure compétente. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 du présent règlement, en l'absence de réponse à l'expiration dudit délai, la demande est considérée comme rejetée.
5. En cas de demande irrégulière ou incomplète, la structure compétente en informe le demandeur, sous dix jours et par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en certifier la réception. Le délai de clôture de la procédure court de nouveau à compter de la présentation de la demande régularisée. Passé un délai de vingt jours sans que la nouvelle demande soient parvenue, le responsable dispose la clôture de la procédure et en informe le demandeur et, éventuellement, les autres intéressés.

Art. 8  
(Examen des documents)

1. L'examen des documents se concrétise par la consultation sur place, de la part du demandeur, des documents en cause, détenus par la structure compétente et expressément indiqués dans la demande d'accès.
2. L'examen des documents a lieu en présence du personnel compétent. Le demandeur peut prendre des notes et

scrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

3. I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalità delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta.

Art. 9  
(Estrazione di copia)

1. L'estrazione di copia si esercita mediante il ricevimento, da parte del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia dei documenti richiesti, mediante consegna a mano o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.
3. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.

Art. 10  
(Tariffe)

1. La richiesta di accesso è esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.
2. L'esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalità del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.
4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.

transcrivere en tout ou en partie les documents qu'il consulte.

3. Les documents ne peuvent sortir du lieu de consultation ni être altérés de quelque façon que ce soit.
4. Les documents peuvent être consultés par le demandeur, éventuellement accompagné d'une autre personne, ou par une personne déléguée à cet effet, à condition que l'identité de ces dernières soit inscrite au bas de la demande.

Art. 9  
(Délivrance des copies)

1. Il y a délivrance de copie lorsque le demandeur, ou une personne déléguée à cet effet, reçoit copie des documents qu'il a demandé, remis en mains propres ou envoyés par la voie postale en recommandé avec accusé de réception.
2. Les informations contenues dans des systèmes informatiques peuvent être délivrées sur les supports prévus à cet effet ou par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance des informations en cause et leur réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.
3. Des copies partielles des documents peuvent être délivrées, mais elles doivent comprendre la première et la dernière page du document concerné et porter l'indication des pages ou des parties omises.

Art. 10  
(Tarifs)

1. Les demandes d'accès sont exonérées du droit de timbre, sauf lorsque la délivrance de copies authentifiées est requise.
2. L'examen des documents est gratuit. Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur, ainsi que le droit de timbre des copies authentifiées. En cas de délivrance d'une copie sur support informatique, les frais y afférents sont également à la charge du demandeur, sauf lorsque celui-ci fournit lui-même le support nécessaire.
3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement régional prend une délibération pour fixer les sommes que les demandeurs doivent verser à titre de remboursement des frais de reproduction et les modalités afférentes au versement en question, ainsi que pour établir les cas d'exonération dudit remboursement du fait du nombre exigü de copies demandées.
4. Au moment du retrait des copies, les demandeurs doivent prouver qu'ils ont versé les sommes visées au deuxième alinéa du présent article.

CAPO III  
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI  
DAL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 11  
(*Differimento, rifiuto o limitazione  
della richiesta di accesso*)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei casi di cui all'articolo 43, commi 5 e 6, della l.r. 19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Dei relativi atti è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla scadenza del termine, il responsabile del procedimento può prorogare il differimento per una sola volta.

Art. 12  
(*Esclusione dal diritto di accesso*)

1. Il diritto di accesso è sempre escluso nei casi previsti dall'articolo 41 della l.r. 19/2007.

Art. 13  
(*Documenti riservati*)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:
  - a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;
  - b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;
  - c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;
  - d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
  - e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;
  - f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.
2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diritti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

CHAPITRE III  
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Art. 11  
(*Report, refus ou limitation de l'accès*)

1. Le refus, la limitation ou le report de l'accès, dans les cas visés aux cinquième et sixième alinéas de l'art. 43 de la LR n° 19/2007, sont motivés par le responsable de la procédure, compte tenu des dispositions en vigueur en la matière et des raisons pour lesquelles la demande ne peut être accueillie telle qu'elle est formulée. Les actes y afférents sont communiqués au demandeur et, éventuellement, aux autres intéressés.
2. L'acte qui établit le report de l'accès en indique également le délai. Celui-ci peut être reconduit par le responsable de la procédure, mais une seule fois.

Art. 12  
(*Documents non communicables*)

1. Les documents qui ne sont jamais communicables figurent à l'art. 41 de la LR n° 19/2007.

Art. 13  
(*Accès réservé*)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007, ne sont pas librement communicables les documents énumérés ci-dessous :
  - a) Les documents contenus dans les dossiers des personnels de l'Administration régionale et concernant leur situation personnelle et familiale, leur état de santé, ainsi que leur situation professionnelle, économique, financière et syndicale ;
  - b) Les documents relatifs aux situations personnelles et familiales, aux conditions économiques, financières et professionnelles, à l'état de santé et aux conditions psycho-physiques des personnes physiques ;
  - c) Les documents relatifs aux conditions économiques et financières ou aux processus technico-productifs, dont notamment les projets ou les actes de quelque type que ce soit contenant des informations techniques détaillées ou des stratégies de développement d'entreprise, concernant des personnes morales, des groupes, des entreprises ou des associations ;
  - d) Le courrier des personnes physiques, des personnes morales, des groupes, des entreprises et des associations, utilisé aux fins de l'activité administrative ;
  - e) Les documents concernant des procédures judiciaires, disciplinaires ou de dispense des fonctions ;
  - f) Les documents concernant les inspections et les contrôles administratifs et comptables.
2. L'accès aux documents indiqués au premier alinéa du présent article, dont la connaissance est nécessaire pour préserver ou défendre ses intérêts juridiques, doit en tout cas être garanti aux intéressés.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 19/2007.
4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalità di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV  
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14  
(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 (Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Abrogazione del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2008.

Il Presidente  
CAVERI

3. Si les documents énumérés au premier alinéa du présent article contiennent des données sensibles, soit des données personnelles propres à révéler l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, la participation à des partis, à des syndicats, à des associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ou des données judiciaires, soit des données propres à révéler les actes visés aux lettres de a) à o) et de r) à u) du premier alinéa de l'art. 3 du décret du Président de la République n° 313 du 14 novembre 2002 en matière de casier judiciaire, de registre des sanctions administratives faisant suite à un délit et des actions pénales en cours y afférentes, ou à révéler la qualité de prévenu ou de personne mise en examen au sens des art. 60 et 61 du code de procédure pénale, ou encore des données propres à révéler l'état de santé ou la vie sexuelle de quelqu'un, l'accès est autorisé uniquement dans les cas et avec les limitations visés au troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007.
4. Sans préjudice des interdictions de diffusion et de divulgation prévues par le cinquième alinéa de l'art. 65 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 portant code en matière de protection des données personnelles, afin de garantir la plus grande transparence de l'activité institutionnelle de l'Administration régionale, les délibérations du Gouvernement régional sont publiées sur le site internet de la Région, dans une section spéciale. Les modalités de publication et d'accès y afférentes sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE IV  
DISPOSITION FINALE

Art. 14  
(Abrogation)

1. Le règlement régional n° 3 du 14 juillet 2000 portant dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs et aux limites y afférentes, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, est abrogé.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 février 2008.

Le président,  
Luciano CAVERI

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 11

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3558 del 07.12.2007);
- presentata al Consiglio regionale in data 14.02.2007;
- assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 28.12.2007;
- esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 11.02.2008 e relazione del Consigliere STACCHETTI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.02.2008, con deliberazione n. 3339/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 26.02.2008.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 11

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3558 du 07.12.2007) ;
- présentée au Conseil régional en date du 14.02.2007 ;
- soumise à la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 28.12.2007 ;
- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 11.02.2008 et rapport du Conseiller STACCHETTI ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 21.02.2008, délibération n° 3339/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 26.02.2008.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2008, N. 2.

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> L'articolo 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, comunque formati dall'Amministrazione o altrimenti utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.».

#### Nota all'articolo 2:

<sup>(2)</sup> L'articolo 37 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

#### «Art. 37 (Acquisizione diretta di documenti)

1. L'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti o qualità personali che risultano attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 30 e 31, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, anche mediante consultazione per via telematica degli archivi informatici delle amministrazioni certificanti, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. In tutti i casi in cui l'Amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione certificante, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano una validità superiore.».

#### Nota all'articolo 3:

<sup>(3)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

#### «Art. 8 (Individuazione del responsabile del procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto.
2. Il responsabile del procedimento individua, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria. Ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.».

#### Nota all'articolo 5:

<sup>(4)</sup> L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:



«Art. 9

(Interventi per la trasparenza dell'Amministrazione)

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative.
2. È istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
  - a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione);
  - b) all'informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica;
  - c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l'informazione sulle strutture e sui servizi dell'Amministrazione regionale;
  - d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione.
4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:
  - a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'art. 26 della l.r. 59/1991;
  - b) l'attivazione di forme di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incrementare l'efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa fra pubbliche amministrazioni;
  - c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l'accesso ai servizi di persone menomate;
  - d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini.
5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.».

- (5) L'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 35

(Domande e autenticazione di documenti)

1. Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all'Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. La domanda e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione nell'Amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
3. Se la domanda o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione della sottoscrizione è eseguita dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento, all'autenticazione provvede il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione medesima. In tal caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.».

**Nota all'articolo 7:**

- (6) L'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 41

(Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è sempre escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
  - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;
  - c) per gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione;
  - d) per i documenti inerenti ai procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;
  - e) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando non operano in seduta pubblica.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.».

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 43, commi 5 e 6, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

- «5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
- a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
- b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.»

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(8)</sup> Vedasi nota 6.

**Note all'articolo 13:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 42, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«1. Con regolamento regionale sono individuate le categorie di documenti che, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, sono sottratte all'accesso qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso.»

<sup>(10)</sup> L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, prevede quanto segue:

«Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'ammnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno proscioltto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle san-

zioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.»

<sup>(11)</sup> L'articolo 42, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei casi di cui al comma 2 e, comunque, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche mediante l'adozione di opportune cautele. Nel caso in cui i documenti medesimi contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.»

<sup>(12)</sup> L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede quanto segue:

«5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che

*non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».*

**Nota all'articolo 14:**

Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 32 del 25 luglio 2000.

**Legge regionale 13 marzo 2008, n. 3.**

**Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazioni all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32. Investimenti nelle aziende agricole)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è sostituita dalla seguente:

«e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo.».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 32/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva».

Art. 2

*(Modificazioni all'articolo 53 della l.r. 32/2007. Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 32/2007 è aggiunto il seguente:

«3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto.».

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

**Loi régionale n° 3 du 13 mars 2008,**

**portant dispositions urgentes en matière d'agriculture et de développement rural et modification des lois régionales n° 32 du 12 décembre 2007, n° 36 du 16 novembre 1999 et n° 7 du 26 avril 2007.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er

*(Modification de l'art. 50 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 – Investissements dans les exploitations agricoles)*

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 50 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) est remplacée comme suit :

« e) La mise en place d'installations au biogaz pour l'autoconsommation. »

2. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 32/2007 sont ajoutés les mots : « Ladite majoration ne s'applique pas aux investissements comportant une augmentation de la capacité productive. »

Art. 2

*(Modification de l'art. 53 de la LR n° 32/2007 – Aides relatives aux phytopathologies et aux infestations parasitaires)*

1. Après le troisième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 32/2007 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La compensation des pertes est calculée exclusivement en fonction de la valeur de marché des cultures détruites par des phytopathologies ou des infestations parasitaires ou des cultures détruites en application de dispositions des autorités compétentes dans le cadre de plans publics obligatoires de prévention ou d'éradication, ainsi qu'en fonction des pertes de revenus dues aux difficultés de réimplantation. »

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- «3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.»
3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
- «3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.»
4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 53 della l.r. 32/2007, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
- «3quinqües. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.»

Art. 3  
*(Modificazioni all'articolo 54 della  
l.r. 32/2007. Aiuti per perdite  
dovute ad avversità atmosferiche)*

1. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007, le parole: «o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata» sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
- «3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.»
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 54 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:
- «6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.»

- « 3 ter. Les aides ne doivent pas concerner des maladies pour lesquelles la législation communautaire fixe des dépenses spécifiques destinées aux mesures de contrôle. »
3. Après le troisième alinéa ter de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- « 3 quater. Les aides ne doivent pas concerner des mesures dont les coûts sont à la charge des exploitations agricoles au sens de la législation communautaire, sauf si les montants desdites aides sont entièrement compensés par les charges obligatoires imposées aux producteurs. »
4. Après le troisième alinéa quater de l'art. 53 de la LR n° 32/2007, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- « 3 quinqües. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. Les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. »

Art. 3  
*(Modification de l'art. 54 de la  
LR n° 32/2007 – Aides pour les pertes dues aux  
phénomènes météorologiques exceptionnels)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007 les mots : « ou de la production triennale moyenne calculée sur les cinq années précédentes, à l'exclusion des années au cours desquelles la production a été la plus basse et la plus élevée » sont supprimés.
2. Le troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :
- « 3. Aux fins de l'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article, la réduction des revenus est calculée en soustrayant le résultat de la multiplication des quantités produites au cours de l'année où les phénomènes météorologiques exceptionnels se sont produits par le prix moyen de vente obtenu au cours de cette même année du résultat de la multiplication de la production moyenne des trois années précédentes par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette même période. »
3. Après le sixième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- « 6 bis. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. Les aides doivent être versées dans

Art. 4

*(Modificazione all'articolo 55 della l.r. 32/2007.  
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:

«2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta.».

Art. 5

*(Modificazione all'articolo 58 della l.r. 32/2007.  
Aiuti diretti a promuovere il miglioramento  
della qualità dei prodotti agricoli)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 32/2007, è aggiunto il seguente:

«3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.».

Art. 6

*(Modificazioni all'articolo 60 della l.r. 32/2007.  
Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore  
della trasformazione e commercializzazione  
dei prodotti agricoli).*

1. La rubrica dell'articolo 60 della l.r. 32/2007 è sostituita dalla seguente: «Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2007, è aggiunta la seguente:

«cbis) a valorizzare i sottoprodotti.».

Art. 7

*(Modificazione all'articolo 75 della l.r. 32/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 32/2007, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centotanta giorni».

les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ont été supportées ou les pertes se sont produites. »

Art. 4

*(Modification de l'art. 55 de la LR n° 32/2007 –  
Aides au paiement des primes d'assurances)*

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 55 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les aides ne doivent pas faire obstacle au fonctionnement du marché interne des services d'assurance, ni être limitées à une seule compagnie d'assurance ou à un seul groupe de compagnies, ni être subordonnées à la passation d'un contrat d'assurance avec une exploitation dont le siège est en Vallée d'Aoste. »

Art. 5

*(Modification de l'art. 58 de la  
LR n° 32/2007 – Aides visant à l'amélioration  
de la qualité des produits agricoles)*

1. Après le troisième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 32/2007, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les aides doivent être accessibles à tous les sujets susceptibles d'en bénéficier sur la base de critères objectivement établis. Lorsque les services visés au présent article sont fournis par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations agricoles de soutien mutuel, l'appartenance à celles-ci ne doit pas représenter une condition à remplir pour l'accès au service. L'éventuel concours des non associés aux coûts administratifs de l'organisation ou de l'association doit être limité aux coûts du service fourni. »

Art. 6

*(Modification de l'art. 60 de la LR n° 32/2007 –  
Assistance technique aux exploitations œuvrant  
dans le secteur de la transformation et de la  
commercialisation des produits agricoles)*

1. Le titre de l'art. 60 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit : « Assistance technique et autres aides d'importance mineure aux exploitations œuvrant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ».
2. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 32/2007, est ajoutée la lettre suivante :

« c bis.) À valoriser les sous-produits. »

Art. 7

*(Modification de l'art. 75 de la LR n° 32/2007)*

1. Au premier alinéa de l'art. 75 de la LR n° 32/2007, les mots « quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les mots « cent quatre-vingts jours ».

Art. 8

*(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36. Controlli e promozione delle produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:

«Art. 12  
(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, ai produttori agricoli e ai raccoglitori dei prodotti spontanei iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.
  2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.
  3. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.
  4. Ai preparatori iscritti nella corrispondente sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 possono essere concessi aiuti al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo; detti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).
  5. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.»
2. Dopo le parole: «regolamento CEE n. 2092/91», ovunque esse ricorrano nella l.r. 36/1999, sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 8

*(Remplacement de l'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 portant dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique)*

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 (Dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique) est remplacé comme suit :

« Art. 12  
(Aides financières)

1. Aux fins du concours aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification du processus de production, des aides peuvent être accordées sous forme de facilités de services ne comportant aucun versement direct de sommes d'argent aux producteurs agricoles et aux cueilleurs de produits spontanés immatriculés aux différentes sections du fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi.
  2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les facilités de services et les modalités d'octroi y afférentes. Le montant des aides en question ne doit en tout état de cause dépasser 100 p. 100 de la dépense relative aux facilités de services.
  3. Les aides doivent être accessibles à tous les sujets susceptibles d'en bénéficier sur la base de critères objectivement établis. Lorsque les services visés au présent article sont fournis par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations agricoles de soutien mutuel, l'appartenance à celles-ci ne doit pas représenter une condition à remplir pour l'accès au service. L'éventuel concours des non associés aux coûts administratifs de l'organisation ou de l'association doit être limité aux coûts du service fourni.
  4. Les préparateurs immatriculés à la section y afférente du fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi peuvent bénéficier d'aides destinées aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification du processus de production ; lesdites aides sont accordées au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides *de minimis*.
  5. Les aides financières visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides accordées pour les mêmes dépenses en application d'autres lois régionales. »
2. Dans le texte de la LR n° 36/1999, après les mots « règlement CEE n° 2092/1991 » sont toujours ajoutés les mots « modifié et complété ».

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale  
26 aprile 2007, n. 7. Attribuzioni  
dell'Agenzia regionale per le erogazioni  
in agricoltura (AREA VdA))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), è inserito il seguente:

«4bis. All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2007 è sostituita dalla seguente:

«b) il trasferimento ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia, compreso l'esercizio delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis;».

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 marzo 2008.

Il Presidente  
CAVERI

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 207

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 415 del 15 febbraio 2008);
- presentato al Consiglio regionale in data 20 febbraio 2008;
- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 21 febbraio 2008;

Art. 9

(Modification de la loi régionale n° 7 du  
26 avril 2007 pour ce qui est des fonctions de  
l'Agence régionale pour les financements agricoles  
de la Région autonome Vallée d'Aoste)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 portant institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA), est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. De plus, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional, l'Agence peut être chargée des fonctions d'autorité de certification des programmes cofinancés par des ressources communautaires et étatiques au titre de la période 2007/2013. »

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2007 est remplacée comme suit :

« b) La subvention ordinaire octroyée par la Région pour le fonctionnement de l'Agence, y compris les fonctions attribuées au sens de l'alinéa 4 bis de l'art. 2 de la présente loi ;

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 mars 2008.

Le président,  
Luciano CAVERI

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 207

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 415 du 15 février 2008) ;
- présenté au Conseil régional en date du 20 février 2008 ;
- soumis à la III<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 20 février 2008 ;

- esaminato dalla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 27 febbraio 2008 e relazione del Consigliere BORRE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2008, con deliberazione n. 3369/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 12 marzo 2008.

- examiné par la III<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 27 février 2008 et rapport du Conseiller BORRE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 5 mars 2008, délibération n° 3369/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 12 mars 2008.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

*tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto nel detto periodo.».*

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
13 MARZO 2008, N. 3

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> La lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue;

*«e) impianti di biogas.».*

- <sup>(2)</sup> La lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue;

*«b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi aggiuntivi necessari all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore;».*

**Note all'articolo 3:**

- <sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue;

*«2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.».*

- <sup>(4)</sup> Il comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue;

*«3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, per il prezzo medio di vendita ottenuto nei cinque anni precedenti ovvero, se più favorevole, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei*

**Nota all'articolo 6:**

- <sup>(5)</sup> La rubrica dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue;

*«(Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)».*

**Nota all'articolo 7:**

- <sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

*«1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste dal presente titolo e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse, ivi comprese eventuali condizioni minime di redditività aziendale cui subordinare la concessione delle agevolazioni, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'agevolazione.».*

**Nota all'articolo 8:**

- <sup>(7)</sup> L'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36, come modificato dall'articolo 68, commi 1 e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

*«Art. 12  
(Interventi finanziari)*

- 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, agli operatori iscritti nelle sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.*
- 2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.*
- 3. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.».*

**Nota all'articolo 9:**

- <sup>(8)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 prevedeva quanto segue:

*«b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia;».*